

COMUNE DI VEDELAGO

Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Legge 7 agosto 1990, n. 241

> GIUGNO 2011 <

“Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2011.

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", e l'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*".

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.-

CAPO PRIMO **Disposizioni generali**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene norme intese a disciplinare le procedure da seguire al fine del rilascio di licenze o autorizzazioni spettanti al Comune ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per '*TULPS*', citato nel presente regolamento, deve intendersi il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per '*Regolamento d'esecuzione TULPS*' il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Per '*Commissione di Vigilanza*', citato nel presente regolamento, deve intendersi la Commissione Comunale di cui all'articolo 141-*bis* del regolamento d'esecuzione TULPS o quella Provinciale di cui all'articolo 142 del regolamento d'esecuzione TULPS.
4. Per '*SCIA*', citata nel presente regolamento, deve intendersi la '*segnalazione certificata di inizio attività*' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo attualmente vigente, le cui disposizioni al comma 1 sono applicabili anche alle licenze di polizia amministrativa, non trattandosi di atti rilasciati da Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza. La materia della sicurezza – di competenza esclusiva degli organi dello Stato - e quindi la causa di esclusione dall'utilizzo della SCIA può essere fatta valere legittimamente solo per le attività ricadenti nel TULPS ma non trasferite ai Comuni.
5. Per '*Codice della Strada*', citato nel presente regolamento, deve intendersi il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo attualmente vigente.-

CAPO SECONDO

Funzioni e compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 616/1977

Articolo 2

Teatri o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli o pubblici trattenimenti di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS deve munirsi di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. La verifica dei profili di solidità e sicurezza dei teatri o dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è effettuata ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, con le procedure di cui all'articolo 141 e 142 del regolamento d'esecuzione TULPS e nel rispetto dello specifico regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti la relativa attività di vigilanza.-

Articolo 3

Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 19 agosto 1996, nonché le seguenti:
 - a) non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione di Vigilanza, e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;
 - b) durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
 - c) le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;
 - d) durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nella sala il titolare della licenza o un suo rappresentante nonché idoneo personale addetto a disciplinare l'accesso degli spettatori, curare l'apertura delle porte e, in generale, assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza imposte dall'Autorità competente.
2. Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS.-

Articolo 4

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche

1. I locali e i luoghi adibiti all'attività di teatro o cinematografo sono è soggetti alla verifica dell'agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS.
2. Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica in detti locali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente articolo 3, comma 1. Inoltre, per quanto riguarda i cinematografi, l'esercente dovrà servirsi di idonei operatori e vigilare che nella cabina di proiezione sia rigorosamente rispettato il divieto di fumo.-

Articolo 5

Manifestazioni sportive

1. Le manifestazioni sportive aventi carattere educativo e prive di qualsiasi finalità di lucro o di speculazione sono soggette ad apposito avviso da presentarsi al Comune ai sensi dell'articolo 123 del regolamento d'esecuzione TULPS.
2. Le manifestazioni sportive aventi carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, che comportano lo svolgersi di una gara, intesa come competizione – a carattere agonistico - tra

due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, sono soggette al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS.

3. Le competizioni sportive effettuate su strada o su aree pubbliche sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
 - a) rilasciate dal Comune ai sensi dell'articolo 68 del TULPS e dell'articolo 9 del Codice della Strada per gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale;
 - b) rilasciate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada per gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale.
4. Le gare di atletica o ciclistiche effettuate su strade o aree pubbliche comunali sono soggette al rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del TULPS e dell'articolo 9 del Codice della Strada.
5. Diversamente, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche o ciclistiche, effettuate su strade di interesse nazionale, regionale o provinciale, o che interessano più Comuni, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
6. Le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale sono soggette al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS e all'articolo 9 del Codice della Strada. Del rilascio della licenza deve essere data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza (D.Lgs. 112/1998).-

Articolo 6

Stabilimenti di bagni e piscine

1. Il rilascio della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS per la gestione di una piscina aperta al pubblico è subordinata a:
 - a) parere dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio;
 - b) parere della Commissione di Vigilanza;
 - c) fissazione della prescrizione della presenza di un adeguato numero di bagnini di salvataggio, abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto;
 - d) rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS in presenza di manifestazioni sportive con presenza di pubblico o del solo avviso di cui all'articolo 123 del regolamento d'esecuzione TULPS.
2. Sono escluse dai compiti di vigilanza della Commissione le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico.
3. Gli stabilimenti di bagni che hanno esclusivamente scopo terapeutico, sono soggette unicamente all'autorizzazione dell'autorità sanitaria.-

Articolo 7

Sale pubbliche da gioco

1. Per sala pubblica da gioco deve intendersi un locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box. La gestione di detta attività è soggetta al rilascio della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS.
2. Il rilascio della licenza di cui al precedente comma è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti morali in capo al richiedente, alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) - da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito

dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 “*Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995*” - nonché all'ottemperanza a norme e regolamenti edilizi vigenti.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'attività inserita in un centro commerciale deve osservare gli orari dello stesso.
3. Fatte salve le attività già autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento, la sala giochi non può essere comunicante con un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con un circolo o qualsivoglia esercizio o attività commerciale, in quanto attività – tutte queste - assoggettate a requisiti che le obbligano ad essere esercitate in via esclusiva al fine di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
4. La sala giochi non è soggetta ad alcun parere di carattere igienico-sanitario strutturale nè alla verifica di sorvegliabilità in assenza di disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 153 del TULPS.
5. La sala giochi non è soggetta alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto - giusto l'articolo 1, comma 2 lettera e), del decreto ministeriale 19 agosto 1996 – non assume rilevanza di locale di pubblico spettacolo.-

Articolo 8

Giochi leciti e apparecchi da intrattenimento

1. L'esercizio di giochi leciti (bocce, giochi da tavolo, carte, biliardo, calcio-balilla, biliardino, dardi e freccette, juke-box, ecc.) e l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS sono soggetti alla presentazione di apposita SCIA.
2. Gli stessi possono essere effettuati in esercizi commerciali, di somministrazione, in altri locali o aree accessibili al pubblico o nei circoli privati.
3. Gli esercenti di attività già in possesso di licenza di cui agli articoli 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del TULPS possono installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS in forza del titolo di polizia già posseduto, senza presentazione della SCIA prevista al comma 1.
4. I circoli privati non autorizzati alla somministrazione devono presentare apposita SCIA per l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS.-

Articolo 9

Commercio di cose antiche o usate

1. Per “*cose antiche*” si intendono le cose mobili che abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
2. Per “*cose usate*” si intendono le cose mobili utilizzate per l'uso cui sono state create (del quale recano le tracce sia per l'usura che per le trasformazioni subite) che tuttavia conservano un valore economico tale da renderle commerciabili.
3. Chiunque intende far commercio di cose antiche o usate (all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa o su area pubblica o come forma speciale di vendita) ai sensi dell'articolo 126 del TULPS deve presentare apposita SCIA.
4. L'attività per il commercio al dettaglio di cose antiche o usate è consentita ai soli soggetti già in possesso del relativo titolo di esercizio (SCIA o autorizzazione).
5. In base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2009, n. 95, colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve annotare giornalmente le operazioni eseguite in un apposito registro, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 128 del TULPS ed uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo regolamento di esecuzione. Detto registro deve essere vidimato dal Comune prima di essere utilizzato.

6. Con riguardo alle singole cose, deve farsi riferimento alla tabella prevista all'articolo 2 del D.Lgs. 42/2004 per l'individuazione della specifica categoria di riferimento e della relativa soglia di valore applicabile alle operazioni commerciali oggetto di annotazione nei termini di cui al precedente comma.

CAPO TERZO

Funzioni e compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 163 D.Lgs. 112/1998

Articolo 10

Vendita su aree pubbliche di strumenti di punta e taglio

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 37 del TULPS.
2. La licenza ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. La licenza ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio e il rinnovo avviene mediante vidimazione.-

Articolo 11

Agenzie d'affari

1. L'esercizio dell'attività di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del TULPS è soggetto alla presentazione della SCIA, corredata dalla tabella delle operazioni con il relativo tariffario.
2. L'esercente dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro-giornale degli affari di cui all'articolo 120 del TULPS, che dovrà essere vidimato dal Comune prima di essere posto in uso.
3. In detta attività rientrano le agenzie di disbrigo pratiche amministrative, teatrali, di vendita su procura di autoveicoli usati, di intermediazione nella vendita di oggetti usati, ecc.
4. L'agenzia d'affari di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni sono di competenza della Questura, in quanto amministrazione preposta alla pubblica sicurezza.
5. Non sono altresì soggette alla disciplina dell'articolo 115 del TULPS le attività espressamente previste dall'articolo 206 del regolamento d'esecuzione TULPS, nonché le agenzie regolate da singole leggi speciali di riferimento.-

Articolo 12

Mestiere di fochino

1. L'esercizio del mestiere di fochino è soggetto al rilascio della licenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
2. Il rilascio della licenza è subordinato all'acquisizione del nulla osta del Questore della Provincia in cui l'interessato risiede e dell'attestato di capacità tecnica accertata dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi istituita presso la Prefettura.
3. La licenza ha validità di un anno dal giorno del rilascio e si rinnova alla scadenza mediante vidimazione.

4. Per il rinnovo annuale deve essere presentata apposita richiesta, contenente la dichiarazione di avvenuto esercizio dell'attività nell'ultimo anno. Alla domanda devono essere allegati un attestato del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva relativi al rapporto di impiego e allo svolgimento della mansione di fochino, nonché un certificato medico di idoneità psico-fisica.-

Articolo 13

Attività di direttore o istruttore di tiro

1. L'esercizio dell'attività di direttore o istruttore di tiro è soggetto al rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. La licenza ha validità di un anno dal giorno del rilascio e si rinnova alla scadenza mediante vidimazione. Per il rinnovo annuale deve essere presentata apposita richiesta comprovante il perdurare dei requisiti soggettivi e dell'iscrizione ad una sezione di tiro.
3. Del rilascio della licenza deve essere data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.-

CAPO QUARTO

Altre attività - Procedure

Articolo 14

Falò tradizionali

1. L'accensione di un falò tradizionale ai sensi dell'articolo 57 del TULPS è soggetta alla presentazione della SCIA all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
 - b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
 - c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
 - d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
 - e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
 - f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;
 - g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
2. L'effettuazione di detta attività può essere soggetta – se del caso, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno - ad ulteriori specifiche prescrizioni (es. distanze minime da strade, abitazioni, linee ferroviarie, depositi di prodotti combustibili, ecc.) di volta in volta fissate dall'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base del particolare contesto nel quale la stessa viene svolta.

Articolo 15

Palestre e scuole di danza

Fatti salvi il possesso dell'agibilità edilizia dell'immobile ed il rispetto della normativa igienico-sanitaria, l'esercizio di una palestra o scuola di danza o attività simile non necessita di licenza ai sensi dell'articolo 68 del TULPS allorché non si ravvisino gli elementi tipici del pubblico spettacolo – ovvero l'attività svolta non sia correlabile in alcun modo con la definizione di "luoghi di

trattenimento e pubblico spettacolo” e con il fattore “affluenza indistinta di pubblico” - e laddove i partecipanti sostanzialmente si riuniscono al solo fine ginnico-sportivo, di apprendimento di una disciplina sportiva o di un mero esercizio fisico-motorio.-

Articolo 16 **Spettacoli viaggianti**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è soggetto al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS, ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e al decreto ministeriale 18 maggio 2007.
2. La domanda di rilascio va presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
3. Fatte salvi i titoli autorizzatori già concessi e in essere alla data di approvazione del presente regolamento, la licenza va rilasciata per ogni singola attrazione.
4. SPETTACOLO DI STRADA:
 - a) se svolto in forma imprenditoriale è soggetto a licenza di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del TULPS alle seguenti condizioni: senza impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di “*minimi*” strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a otto e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a centocinquanta;
 - b) se svolto in forma non imprenditoriale non è soggetto al rilascio della licenza di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del TULPS, ed è ammesso alle seguenti condizioni:
 - non sia impedita la normale circolazione pedonale e non siano impediti gli accessi agli esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;
 - non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. È ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non possono superare i limiti di legge;
 - non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. È consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio a cappello (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte;
 - l'occupazione dello spazio, pubblico o privato, non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione e in ogni caso per un tempo non superiore a quello stabilito nell'apposito regolamento comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;
 - l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.-

Articolo 17 **Fuochi d'artificio**

1. Per poter accendere fuochi d'artificio, ai sensi dell'articolo 57 del TULPS, è necessaria la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. L'accensione può essere subordinata dalla competente autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza richiedendo, eventualmente, il parere della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti di cui all'articolo 49 del

TULPS in base all'entità delle accensioni per cui si richiede la licenza e del prevedibile afflusso di pubblico.

3. L'autorità competente che rilascia la licenza deve verificare anche il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001 *“Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.”*.
4. In particolare nella licenza di esercizio dovranno essere riportate, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, le seguenti prescrizioni generali d'esercizio, debitamente completate o – se del caso - integrate di volta in volta nelle parti variabili dall'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base del particolare contesto nel quale viene svolta la relativa attività:
 - a. *potranno essere impiegati fuochi del tipo:*;
 - b. *dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza sia per il pubblico che dai fabbricati in generale di metri*;
 - c. *consegnare all'organo accertatore l'elenco dei fuochi pirotecnici destinati all'accensione e l'autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;*
 - d. *al termine dello spettacolo dovrà essere consegnata, direttamente al Comune, apposita dichiarazione scritta attestante l'avvenuta bonifica dell'area di sparo;*
 - e. *lo spettacolo dovrà terminare entro le ore*;
 - f. *gli artifici utilizzati nello spettacolo pirotecnico dovranno avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni di ricaduta di componenti incombusti;*
 - g. *gli spari dovranno avvenire in direzione inversa rispetto alla zona destinata alla sosta per il pubblico;*
 - h. *l'accensione dovrà essere sospesa in caso di avverse condizioni atmosferiche ed in caso di forte vento;*
 - i. *il titolare dovrà assicurare che durante l'accensione degli artifici siano adottate idonee misure a protezione degli addetti all'accensione. A tal proposito, in caso di inutilizzo di centralina elettrica, dovrà curare che il pannello di controllo al fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo e in caso di utilizzo di radiocomando dovrà adottare idonee misure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali;*
 - j. *nei fuochi aerei con artifici lanciabili con mortai, la carica di lancio dovrà essere costituita esclusivamente da polvere nera;*
 - k. *il materiale utilizzato per la costruzione del mortaio dovrà avere spessore idoneo a garantire la resistenza delle pareti alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio;*
 - l. *i mortai, inoltre, devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento ed interrati per almeno 2/3 o in alternativa disposti su apposita rastrelliera di adeguata resistenza a loro volta saldamente ancorati al suolo;*
 - m. *il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare apposita certificazione circa l'idoneità degli stessi al momento dell'accensione;*
 - n. *l'area di sparo in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica ed alla stessa dovrà essere vietato l'accesso del pubblico;*
 - o. *nella zona di sicurezza compresa tra l'area di sparo e la zona aperta al pubblico non è consentito l'accesso né la sosta del pubblico. Tale zona deve essere tenuta sgombra da materiale infiammabile.*
 - p. *lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico dovrà essere effettuato alla presenza della forza pubblica.-*

Articolo 18 **Sorvegliabilità locali**

Sono escluse dalle verifiche della sorvegliabilità di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, le attività di somministrazione di alimenti e bevande non oggetto di programmazione comunale, esercitate in abbinata ad altra attività principale.-

Articolo 19 **Attività di polizia amministrativa non più soggette a licenza TULPS**

Le seguenti attività di polizia amministrativa non sono più soggette a licenza del TULPS:

- licenza per impianto di ascensori (articolo 60): abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
- licenza per mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci di cui all'articolo 123: abrogata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- avviso preventivo riprese cinematografiche (articolo 76): abrogato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di cui all'articolo 103: abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- regolamento del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 84: abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- licenza per arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari di cui all'articolo 121: abrogata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo per l'esercizio dell'arte fotografica di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'articolo 124: abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- registrazione per mestieri ambulanti di cui all'articolo 121, primo e secondo comma: abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- mestiere di facchino: abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;
- raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'articolo 156: abrogata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659;
- iscrizione per portieri e custodi di cui all'articolo 62: abrogata legge 24 novembre 2000, n. 340.-

Articolo 20 **Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS, in particolare dall'articolo 17, o da altra specifica disciplina, per le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento - ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).-

CAPO SESTO

Norme transitorie e finali

Articolo 21

Disapplicazioni di norme precedenti

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 giugno 1978, nonché nel vigente regolamento comunale di Polizia Urbana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 marzo 1962, limitatamente alle novellazioni ora diversamente disciplinate nel testo oggetto di approvazione e alle abrogazioni nello stesso espressamente previste.-

Articolo 22

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.-
